

COMUNE DI USINI

PROVINCIA DI SASSARI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

30 maggio 2022	OGGETTO: Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani per il periodo regolatorio 2022-2025
----------------	---

L'anno 2022, il giorno 30 del mese di maggio, il revisore unico del comune di Usini esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente l'approvazione di quanto all'oggetto;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e la disciplina di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali;

Considerato che il comune di Usini ha delegato, con precedenti deliberazioni consiliari n° 51 del 28.11.2012 e 46 del 29.12.2020, l'Unione dei Comuni del Coros per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei RR.SS.UU.;

VISTE le seguenti Deliberazioni dell'ARERA:

- n.443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- n.444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- n.57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n.2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n.158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n.238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n.363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

RICHIAMATA la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021;

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

VISTO inoltre l'art. 3 comma 5-sexiesdecies del decreto legge 22 marzo 2021, n. 228, che, fra l'altro, stabilisce che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 è differito al 31.05.2022;

RILEVATO che l'Unione dei Comuni del Coros, in data _23.05.2022, ha trasmesso a questo Comune la validazione del piano economico finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del presente Comune per il periodo regolatorio 2021-2025;

VISTO il piano economico finanziario validato dall'Unione dei Comuni del Coros allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi della delibera Arera n°363/2021, sono di competenza dell'Ente territorialmente competente, il quale espone un costo complessivo per l'esercizio 2022 di € 507.539,40 suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

CONSIDERATO che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della TARI;

Considerato che si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Richiamato altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di Approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti Urbani per il periodo regolatorio 2022-20251;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

OSSERVATO

che le previsioni contenute sono congrue, coerenti ed attendibili:

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Gerolamo Meloni

